

e delle prove, rendevano lente e dispendiose le cause, e, accumulando le liti pendenti, finivano per lasciar spesso incerti i diritti. Era naturale che si cercasse di abbreviare la via; e già di fatto, presso i Comuni, in molte cause di lieve importanza, sempre poi nei procedimenti per riscossione d'imposte e di multe, non si seguiva dai giudici la cognizione ordinaria, ma una figura abbreviata e semplice di processo, destinata con poche forme alla definizione delle liti. Il diritto canonico, sempre disposto a superare ogni ostacolo di forma, pur di giungere a quella constatazione del vero ch'era ne' suoi propositi morali, doveva favorire la prontezza delle cause; e, dalla fine del secolo XII, i pontefici raccomandano ai tribunali ecclesiastici di abbreviare le forme, *sola facti veritate inspecta*. Sorge così un processo che, sull'accenno delle fonti romane a un *summatim cognoscere*, si disse *sommario*, sostanzialmente espresso dai canonisti nelle formule: *simpli-citer, de plano, sine strepitu et figura iudicii*, onde fu detto anche *planario*. Esso consiste in una applicazione accelerata della cognizione ordinaria, ed è pertanto un processo ordinario, a cui mancano soltanto le solennità non integrali del giudizio, evitando le dilazioni, accorciando i termini e diminuendo le forme, senza nuocere alla dimostrazione della verità (*facta cognitione et probatione*). Tale forma di processo si applica specialmente nelle curie minori, dove i giudici procedono sommariamente all'applicazione del diritto.

Sotto questo aspetto, il procedimento sommario è un prodotto nuovo, in gran parte elaborato dalla pratica e dalla dottrina canonica. Da questa passò nella legislazione e nel diritto comune, a incominciare dal secolo XIII, dapprima per alcune cause criminali, che richiedevano maggior prontezza, poi nelle cause civili, per certi negozi speciali: controversie di minor valore; cause alimentari, possessorie; legati pii, decime, cause di Stato e dotali; cessioni di crediti fraudolenti e so-